Asheri, David

Distribuzione di terre e legislazione agraria nella Locride Occidentale

The Journal of Juristic Papyrology 15, 313-328

1965

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

MUZEUM HISTORII POLSKI

DISTRIBUZIONE DI TERRE E LEGISLAZIONE AGRARIA NELLA LOCRIDE OCCIDENTALE

Nel presente studio ci proponiamo il riesame di un decreto proveniente dalla Locride Occidentale, che risale al principio del V⁰ sec. av. C. Si tratta di una tavoletta di bronzo bustrofèda, iscritta da ambo le parti, trovata più di quarant'anni or sono in una località sconosciuta (alcuni pensano ai dintorni di Naupatto, altri alle rive del fiume Eveno) e trasferita, grazie all'interessamento di un medico locale, al museo di Termo in Etolia. Il bronzo attrasse subito l'attenzione di N. Pappadakis, allora sopraintendente del museo di Tebe, che pubblicò il testo con una traduzione neo-greca ed un vasto commentario nel 1924[1]. Poco dopo, l'epigrafe veniva ristudiata dal Wilamowitz, che la ripubblicava con brevi annotazioni nel 1927[2]. Negli anni successivi, il nuovo bronzo continuava ad attrarre l'interesse sia di studiosi greci, che si dedicavano particolarmente ai problemi di toponomastica sollevati[3], sia di linguisti che avevano ormai sotto mano un nuovo testo per lo studio del dialetto Locrese-Occidentale (le altre due fonti maggiori di questo dialetto sono *IG* IX, 1, 334 (la legge coloniaria di Naupatto) e *ibid.* 333 (il trattato fra Chaleion ed Oeanthea), ambedue del V⁰ sec.): esso fu dunque ripubblicato dal Kretschmer[4], da Solmsen-Fraenckel[5], Thumb-Kieckers[6], e dal Buck[7]. E così il testo fu studiato, citato e parzialmente discusso da vari autori[8], rimanendo però molti problemi senza soluzione soddisfacente.

[1] Παππαδάκις, Ν. — Λοκρικὸς θεσμός. Ἀρχ. Ἐφημ. 1924, p. 119 e segg.

[2] Wilamowitz-Moellendorff, U. von — *Ein Siedelungsgesetz aus West-Lokris, S.-B. d. Preuss. Akad. d. Wissenschaften*, Berlin 1927, p. 7 e segg.

[3] Χατζῆς, Α. Χ. — Παρατηρήσεις εἰς Λοκρικὸν θεσμόν, Ἀρχ. Ἐφημ. 1927–8, p. 181 e segg.; Κεραμόπουλλος, Α. Δ. — Ἡ Λοκρικὴ πόλις Ὕλη, *ibid.*, p. 209 e seg.: Πεζόπουλος, Ε. Α. — Παρατηρήσεις εἰς Λοκρικὸν θεσμόν, Πολέμων I (1929), p. 97 e segg.

[4] *Glotta* XVIII (1930), p. 208 e segg.

[5] *Inscr. graec. ad inlustrandas dialectos selectae*, Leipzig, 4 Aufl. (1930), n⁰ 46.

[6] *Handbuch d. griech. Dialekte*, 2 Aufl. v. E. Kieckers, Heidelberg 1932, p. 285.

[7] *Greek Dialects*, 2 ed., Chicago 1955, n⁰ 59. Ved. anche la riproduzione fotografica in Jeffery, *The Local Scripts of Archaic Greece*, (1961) Pl. 14.

[8] Hiller v. Gaertringen, F., *Philol. Woch.* XLVII (1927), p. 1042 e seg.; Luria, S., *C.-R. de l'Acad. Scienc. de l'URSS*, 1927, p. 216 e segg.; Meillet, A., *Rev. de Phil.* II (1928), p. 185 e segg.; Tod, M. N., *JHS* XLIX (1929), p. 193; Fraenckel, E., *Glotta* XX (1931), p. 85 e segg.; Lérat, L., *Les Locriens de l'ouest*, Paris 1952, v. II, p. 9 e seg.; 53; Nilsson, P. M., *Historia* III (1954–5), p. 270 e segg.; Georgacas, D. J. — ΟΙΠΩΝ

Come si è detto, la provenienza precisa della tavoletta è ignota. La quasi totalità degli studiosi è comunque concorde nell'attribuirla alla Locride Occidentale[9], ma i tentativi fatti sin'ora per una più precisa identificazione della località non hanno ottenuto risultati definitivi: il Pappadakis ed il Wilamowitz avevano pensato che il documento fosse stato depositato negli archivi del tempio di Apollo Pizio a Naupatto; il Chatzis[10] invece suggeriva l'identificazione della città promulgatrice del decreto con Polis (leggendo a linea 10: ἐν Πόλι), località non distante da Amphissa. Comunque sia, si tratta senza dubbio di una vera e propria *polis*, col suo territorio chiaramente delimitato e suddiviso in vari distretti e coi suoi problemi bellici e coloniari; la città è retta da un senato (πρεῖγα), un consiglio di 101 cittadini scelti ἀριστίνδαν, un'assemblea (ἀποκλεσία) e vari magistrati (ἄρχος, δαμιοργοί); vigono in essa leggi regolanti le successioni e gli omicidi; i documenti ufficiali vengono per legge depositati nei templi della città[11]. Abbiamo dunque una delle poche *poleis* organizzate della Locride Occidentale — paese che, ai tempi di Tucidide, poteva esser citato come esempio dell'arcaico modo di vivere greco, senza cioè organizzazione civica, in villaggi non cinti di mura, ecc[12].

1

Dopo queste premesse, passiamo all'esame del testo. La tavoletta si apre con le seguenti parole: τεθμὸς ὅδε περὶ τᾶς γᾶς βέβαιος ἔστο κὰτ τὸν | ἀνδαιθμὸν πλακὸς Ὑλίας καὶ Λισκαρίας καὶ τὸν ἀ|ποτόμον καὶ τὸν δαμοσίον (ll. 1—3).

„Questa legge concernente la terra sarà stabilita secondo la distribuzione della pianura di Hyle[13] e Liscara, delle zone conquistate[14] e delle terre pubbliche".

Questa frase si riferisce senz'altro al testo precedente, che doveva essere iscritto su una tavoletta connessa alla nostra, disgraziatamente perduta[15]. Il documento si apre quindi con una frase conclusiva della prima parte perduta, per passare poi a due clausole secondarie (11.3 — 7) ed alla ratifica della legge

(= ὧν τινῶν ?) *in a Locrian decree*, *CPh* LI (1956), p. 249 e segg.; Willetts, R. E., *Hermes* LXXXV (1957), p. 381 e segg.; Murakawa, K., *Historia* VI (1957), p. 390; *SEG* XV (1958), n° 355; XVI (1959), n° 364; XVIII (1962), n° 259; Vatin, *BCH* 86 (1962) p. 535.

[9] Il Lérat fa eccezione nell'attribuire il bronzo all'Etolia: *op. cit.*, v. II, p. 9 e seg.

[10] *Op. cit.*, p. 181 e segg. Il Chatzis legge a linea 2 πλακὸς Ὑλίας; v. anche Keramopoullos, p. 210 e seg. e Buck, p. 256. Per la località di Hyle v. *Steph. Byz.*, s. v. Ὕλη, Ὑαῖα e cp. Thuc. III, 101. V. Lérat, I, p. 31; 53.

[11] V. sugli organi politici della città: Pappadakis, p. 136 e segg.; Wilamowitz, p. 11; Kretschmer, p. 209 e seg.; Buck, p. 257. Cp. anche Lérat II, p. 115 e segg.

[12] Thuc. I, 5, 3; Lérat, loc. cit.

[13] Così il Xatzis, Pezopoulos e Buck. Pappadakis: πλακὸς ὑλίας, che Wilamowitz interpreta: „Waldflache".

[14] Così il Pappadakis. Wilamowitz: „der Abhange"; Buck: „parts cut off from the public domain".

[15] Wilamowitz, p. 9.

(ll.7—16); nel verso inoltre è riportata un'appendice (ll.18—20) aggiunta dopo ed intromessa fra altre cinque linee frammentarie — miseri resti di altri decreti della stessa città.

Le prime linee del nostro testo sollevano un problema di base: qual'era cioè il contenuto della parte perduta della legge, a cui appunto si riferiscono queste linee. Si trattava senz'altro di una legge agraria (τεθμὸς περὶ τᾶς γᾶς) che contemplava non la totalità del territorio, ma quattro distretti soltanto — due pianure, certe zone di recente conquista bellica ed il demanio pubblico. Questi distretti avevano subito un "ἀνδαιθμός": si tratta ora di determinare precisamente il significato di questo termine. Il Pappadakis[16] pensava che quei distretti fossero stati ridistribuiti (γῆς ἀναδασμός) in modo da lasciare una metà in mano ai precedenti possessori ed assegnando l'altra a nuovi coloni. Due sono gli argomenti addotti in favore di questa tesi: 1) nell'appendice riportata nel verso, e della quale tratteremo più innanzi, si dice che una metà delle terre rimarrà in mano degli attuali possessori mentre l'altra sarà assegnata a nuovi coloni (ll.18—20). Questa clausola determinerebbe quindi la regola fondamentale secondo cui si eseguì l'ἀνδαιθμός nei distretti contemplati dalla nostra legge; questo dunque sarebbe consistito in una ridistribuzione di terre provocata dall'introduzione di nuovi coloni. Questa interpretazione ci sembra però poco persuasiva; infatti, pur ammettendo che le ll.18—20 appartengano effettivamente alla stessa legge da noi studiata, esse però costituiscono sempre un'appendice aggiunta in fine alla legge e precisamente dopo la formula conclusiva di ratifica: si sa che dopo la sanzione si potrà, tutt'al più, accludere una clausola complementaria o correttiva[17], mai però un articolo-base senza il quale la legge non abbia senso o rimanga astratta ed impraticabile. Le norme fondamentali dell' ἀνδαιθμός, che costituisce l'antefatto della legislazione agraria riferita dall'epigrafe, dovevano quindi apparire proprio in quella parte mancante, ove appunto si riferiva il τεθμὸς περὶ τᾶς γᾶς concernente le zone distribuite. Le linee 18—20 dovranno dunque essere interpretate come un'appendice aggiunta al testo principale, e non necessariamente in relazione coll'ἀνδαιθμός precedentemente effettuato. 2) Un secondo argomento favorevole alla tesi del Pappadakis viene addotto dallo stesso termine di ἀνδαιθμός = ἀναδασμός, con cui comunemente si denomina appunto una ridistribuzione di terre precedentemente divise e possedute da privati. Non mancano però esempi ove con questo termine si intende una semplice distribuzione primaria di terre indivise e non possedute da privati: il prefisso ἀνά- può del resto avere un senso distributivo, e non solo quello iterativo[18]. Ne abbiamo un esempio

[16] p. 130 e seg.

[17] V. Wilamowitz, p. 10, ove definisce le linee 18–20 „ein Amendement zu dem Gesetze". V. anche Buck, p. 256.

[18] Will, E. — *Aux origines du régime foncier grec*, *REA* LIX (1957), p. 11 n. 4.

evidente nel racconto erodoteo sul grande rincalzo coloniario a Cirene sotto Batto II: i nuovi coloni furono infatti allettati dalla promessa di un γῆς ἀναδασμός, ed anche l'oracolo dèlfico ammoniva i ritardatari alla γᾶς ἀναδαιομένας (IV, 159); nessuno aveva però mai pensato ad un'eventuale espropriazione degli attuali possessori e fondatori della città ed ad una ridistribuzione dei loro fondi: quello che invece si progettava era l'assegnazione di lotti nelle zone inoccupate del territorio e perfino in terre che si trovavano ancora oltre i confini politici della città[19]. Ecco che ἀναδασμός significa qui una semplice distribuzione in lotti di terre precedentemente indivise. Per ciò che riguarda poi la nostra epigrafe non ci sembra opportuno l'attribuire un senso preciso ai vari termini da essa usati per denominare la distribuzione di terre: infatti, la linea 10 parla di chi δαιθμὸν ἐνφέροι — chi proponga cioè una nuova ridistribuzione annullando quella attuale; successivamente si tratta di colui che στάσιν ποιέοι περὶ γαδαισίας (1.11). Dunque, proprio con δαιθμός (= δασμός), contro ogni aspettativa[20], si denomina evidentemente una ridistribuzione, mentre la γαδαισία è la distribuzione attualmente esistente, identica quindi con la spartizione recentemente eseguita e chiamata a linea 2 ἀνδαιθμός. Non è dunque necessario di attribuire qui al termine di ἀνδαιθμός il senso specifico e più comune di ridistribuzione.

Una volta respinti questi due argomenti, la tesi che l'ἀνδαιθμός fosse stato una ridistribuzione di terre già possedute da privati rimane indimostrata. Vi è d'altra parte ragion sufficiente, a parer nostro, per una diversa interpretazione: è legittimo supporre che i distretti considerati dalla legge fossero stati distribuiti ed assegnati per la prima volta a privati, e che si trattasse quindi di terre rimaste sino a quel momento indivise. Di almeno due dei quattro distretti — e precisamente le zone di recente occupazione bellica e il demanio pubblico[21] — possiamo esserne certi. Il territorio della nostra città si era dunque recentemente allargato, ed aveva forse sempre incluso vasti terreni pubblici, in parte probabilmente pascoli e zone boscose periferiche; come molte altre città greche, anche la nostra doveva avere una riserva di terre non distribuite a privati (γῆ ἀδιαίρετος); e sembra che sul principio del V⁰ sec. si decidesse ad assegnare a privati quattro distretti precedentemente appartenenti a quella riserva. Questa assegnazione primaria è appunto l'ἀνδαιθμός a cui seguì la promulgazione della nostra legge agraria.

[19] Schaefer, H. — *Die verfassungsgeschichtliche Entwicklung Kyrenes im ersten Jahrundert nach seiner Begründung*, *Rhein. Mus.* XCV (1952), p. 153 e seg.; Chamoux, F. — *Cyrène sous la monarchie des Battiades*, Paris 1953, p. 134 e seg. V. *infra* n. 54.

[20] V. però in senso iterativo: Plat. *Leg.* 736 C (γῆς νομή), Schol. Thuc. V, 4, 2 (ἐξ ὑπαρχῆς δασμὸν καὶ μερισμόν); Buck, n⁰ 17, 1.18. (δάσασσθαι) e cp. Iust. XVI, 4, L (*divisio agrorum*).

[21] Jeffery, p. 106. Nulla sappiamo sulla precedente situazione delle pianure di Hyle e Liscara; esse pote- vano essere inoccupate da privati, anche se non ufficialmente parte del demanio pubblico.

2

Avendo così esposta la nostra opinione sullo scopo fondamentale della legge e l'antefatto a cui si ricollega, passiamo ora all'esame delle due clausole secondarie conservate dalla nostra tavoletta: ἐπινομία δ'ἔστο γο|νεῦσιν καὶ παιδί· αἰ δὲ μὲ παῖς εἴε, κόραι· αἰ δὲ μὲ κόρα εἴε,| ἀδελφεοῖ· αἰ δὲ μὲ ἀδελφεὸς εἴε, ἀνχιστέδαν ἐπινεμέσθο κὰ τὸ νδίκαιον· αἰ δὲ μέ, τοῖ ἐπινόμοι (ὀμ)οιιον[22], *h*ότι δέ κα φυτεύσεται, |ἄσυλος ἔστο (ll.3—7).

„Il diritto di pascolo sarà in mano ai padri di famiglia e il figlio; se non vi è un figlio, alla figlia, e se non vi è una figlia, al fratello; se non vi è un fratello, il parente prossimo avrà il diritto di pascolo secondo la legge; se no, esso sarà in mano del successore congruo. Quello che si pianterà sarà immune".

La prima disposizione regola la successione dell'ἐπινομία, cioè il diritto di pascolo nelle praterie appartenenti al demanio pubblico della città[23]. Abbiamo qui una delle rare fonti per lo studio della successione *ab intestato* (κατὰ γένος) nei diritti non-attici[24]: l' ἐπινομία viene in primo luogo definita diritto esclusivo dei γονεῖς, cioè i padri di famiglia[25] (e non i genitori di ambo i sessi, come vorrebbe l'uso più noto del termine[26]). Questi γονεῖς sono gli adulti maschi, opliti e cittadini della *polis*, ed ora beneficiari dell' ἀνδαιθμός: essi cioè, oltre il lotto originale (παλαιός o πρῶτος κλῆρος[27]) ereditato dai loro padri e tradizionalmente assegnato al momento della fondazione della città, erano divenuti proprietari dei nuovi lotti recentemente distribuiti nei quattro distretti contemplati dalla legge, (a meno che non si tratti di nuovi coloni ammessi dalla città, il che non è dimonstrabile). I medesimi sono inoltre riconosciuti come titolari del diritto di pascolo nel demanio pubblico.

L'erede naturale e diretto è il figlio legittimo maschio, il futuro padre di famiglia e continuatore della casa: la successione diretta dal padre ad un unico figlio era prediletta ovunque, e particolarmente in città interessate in modo speciale nella conservazione dell'integrità del lotto familiare[28]. In mancanza

[22] Pappadakis: ομ . ον; Wilamowitz: ομ[όρο]ν; v. Pezopoulos, *op. cit.*; Georgacas, *op. cit.*; Buck, p. 256.

[23] V. Nilsson, *op. cit.*, p. 270 contro Pappadakis e Wilamowitz, che pensavano ad una distribuzione dei pascoli in lotti.

[24] V. nel diritto di Gortina, *Insc. Cret.* IV, n° 72, col. V, 10 e segg.; Naupatto: v. *infra*, n. 32; per altre fonti — v. Becker, W. G. — *Platons Gesetze und das griech. Familienrecht*, München (1932) p. 251 e segg.

[25] Cp. Hes. *Op. et Dies*, 235. V. il Buck: „Heads of families".

[26] Wilamowitz, p. 13; Pappadakis, p. 133.

[27] V. Arist. *Pol.* 1266 B 21; 1319 A 12; Ditt. *Syll*³. 141, 1.7; sull' ἀρχαῖα μοῖρα spartana, v. *infra* n. 41.

[28] [Plut.], *Comm. in Hes.*, 37; Hes. *Op. et Dies*, 376; Plat. *Leg.* V 740 etc.; Plut. *Lyc.* XVI, 1; XXVIII, 6; Tyrt. fr. 5 Diehl; Xen. *Hell.* III, 3, 5; Poll. I, 74; X, 20; Pol. XII, 6 b, 8; Plut. *Ag.* V, 1. V. il mio recente studio, *Laws of inheritance, distribution of land and political constitutions in ancient Greece*, *Historia* XII, 1 (1963), p. 5 e seg.

di un figlio legittimo maschio, l'erede del lotto paterno e del diritto di pascolo è la figlia: i diritti ereditarii della femmina sono dunque riconosciuti, successivamente a quelli del maschio, similmente ad altri diritti dorici[29]. Molto si è discusso sopra un presunto „matriarcato" locrese o su una posizione particolarmente privilegiata della donna locrese, rifacendosi principalmente ad un famoso passo di Polibio (XII, 5—11) che riferisce un'opinione di Timeo, secondo la quale i coloni di Locri Epizefiri riconoscevano la propria origine illustre per linea femminile, perchè discendenti di donne libere (e in parte appartenenti alla nobiltà delle „Cento Case") e di schiavi[30]. Ma questa tradizione ha sapore leggendario ed il suo valore storico non è maggiore di quello di altre storie simili, quale la leggenda dei Parteni fondatori di Taranto. Si sono poi chiamati a testimoniare a favore del „matriarcato" locrese certi decreti di manumissione, ove si citano nomi di donne locresi proprietarie di schiavi, ed altre fonti epigrafiche[31]: si tratta però di documenti tardi, del II⁰ sec. av. C., quando cioè la donna greca si era ovunque assai emancipata e godeva diritti di proprietà pressochè illimitati; simili fonti, utili per lo studio della società greca in generale ai tempi di Polibio, non ci sembrano di gran valore per un'indagine sugli istituti locresi particolari e tanto meno sugli ordinamenti vigenti nel VI⁰ o V⁰ sec. D'altra parte, quel poco di diritto successorio locrese che conosciamo non ci appare fondamentalmente diverso, per quello che riguarda la posizione della femmina, da ciò che sappiamo di altre comunità doriche: nella legge coloniaria di Naupatto non si fa il minimo cenno a diritti ereditari esercitati da femmine; il colono in quella città può lasciare il suo fondo al figlio maschio o, in mancanza di figli, a parenti maschi successibili viventi nella colonia o nella madrepatria[32]. Nel nostro bronzo non si parla altro che della κόρα che, similmente alla πατροῦχος spartana a la πατροιῶκος del diritto di Gortina, succede ai beni paterni soltanto in assenza di maschi, per trasferire poi il patrimonio ad un suo figlio maschio.

In mancanza di discendenti diretti si apre la successione dei collaterali ed ascendenti: il fratello, il parente prossimo ἀνχιστέδαν (nel diritto attico, il circolo dell' ἀγχιστεία arriva, come si sa, μέχρι ἀνεψιῶν παίδων) e l' ὅμοιιος (accettando l'emendazione del Pappadakis[33]), cioè, probabilmente, il prossimo parente oltre il circolo dell' ἀγχιστεία — sono chiamati a far valere i loro diritti ereditari secondo l'ordine legale riconosciuto nella città.

[29] V. il Pappadakis, p. 135.

[30] V. Oldfather, „*Lokris*", *P.-W*, col. 1243 e seg., il quale pensa unicamente alla Locride Orientale; ma v. Lérat, op. cit., II, p. 138, accettando Strab. VI, 1, 7. Cp. Dunbabin, T. J. — *The Western Greeks*, Oxford 1948, p. 36; 183 e segg.

[31] V. Lérat II, p. 141 n. 2; *BCH* (1932), p. 4; *IG* IX, I (1). 1072; Ditt. Syll³. 511–514.

[32] Ditt. *Syll*³. 47, 11. 6 e segg.; 16 e segg.; 29 e segg.; 35 e segg.

[33] Il Wilamowitz, leggendo ὁμ[όρο]ν, traduceva „Nachbarstucke"; Pezopulos: ὦι ἰόν (= to whom it pertains) oppure ὁμόν (similar, the same); Georgacas: οιιον = = οἵων (= whoever), interpretando: „if not, to the heir from among whomsoever". Ct. anche Arist. *Rhet.* 1384 A 11 (ὁμοίους δὲ λέγω... συγγενεῖς) Vatin, *loc. cit.*

La successione all' ἐπινομία non poteva essere sottoposta a regole ereditarie particolari. La legge non fa che includere il diritto di pascolo nell'orbita giuridica regolata dal diritto successorio vigente: l'innovazione della legge consiste appunto in questa incorporazione dell' ἐπινομία nella sfera governata dal diritto successorio. In molte citta grecke l' ἐπινομία era infatti un diritto generalmente esercitato liberamente da tutti i cittadini e spesso conferito anche a metèci, stranieri privilegiati e persino ad abitanti di stati limitrofi forniti di uno specifico trattato[34]: cosi doveva essere anche nella nostra città prima dell' ἀνδαιθμός e della legislazione agraria che lo seguì. Dunque l' ἐπινομία, destinata dalla nostra legge a divenire un privilegio esclusivo dei cittadini proprietari di terre ed accessoriamente collegato al possesso dei lotti ereditari, veniva ormai a chiudersi davanti all'iniziativa di qualsiasi altra categoria di persone. Simile riforma avrebbe, secondo noi, un carattere anti-democratico, nel senso che il *demos* — cioè i non possidenti terrieri — viene escluso da un'attività che forse era esercitata prima indiscriminatamente.

Un diritto accessorio come l' ἐπινομία viene dunque collegato alla successione dei lotti ereditari. *A fortiori*, i nuovi lotti creati nei quattro distretti dovevano passare da padre in figlio secondo il medesimo ordine fissato pel diritto di pascolo, ed a sua volta, secondo il diritto successorio governante gli stessi lotti originali. Un importante intento della nostra legge era dunque quello di allargare la sfera governata dal diritto successorio in modo da includervi, in primo luogo, i nuovi lotti recentemente creati (ed è probabile che di ciò si parlasse nella parte perduta del decreto), ed in secondo luogo — il diritto di pascolo. In altri termini, la legge agraria si proponeva di attaccare i nuovi lotti e l' ἐπινομία alle famiglie dei beneficiari e di garantire la preservazione in perpetuo della spartizione eseguita nei distretti considerati. Non mancano del resto esempi di simili leggi agrarie promulgate conseguentemente ad una distribuzione primaria di terre, appunto con lo scopo di preservarla limitando l'alienabilità dei lotti per compravendita, locazione, ipoteca, donazione o lascito testamentario: simili provvedimenti erano comunemente presi alla fondazione di una colonia, come p.es. a Naupatto, Corcyra Melaina, Turî, in cleruchie come quelle di Salamina e Lemno, ecc.[35]

[34] V. Szanto, "Επινομία" *P.-W.*; Clerc, M. —*Les métèques athéniens*, Paris 1893, p. 79.

[35] Per Naupatto v. n. 32 con *Recueil des Inscr. Jurid. grecques*, I, p. 190 e seg.; Corcyra Melaina: Ditt. *Syll*³. 141, 1.8 e segg. con Brunšmid, J. — *Die Inschriften u. Münzen d. griech. Städte Dalmatiens*, Wien 1898, p. 13; v. la giusta osservazione nel Dittenberger, *ad loc.* Turî: Arist. *Pol.* 1307 A 30, con Menzel, A. — *Protagoras als Gesetzgeber von Thurii*, Leipzig 1910, p. 215 e segg.; Arangio Ruiz — Olivieri, *Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*, Milano 1925, p. 228; Ciaceri, E. — *Storia della Magna Grecia*, Milano 1967, v. II, p. 356. Salamina: *SEG* X, 1, 1.6 e segg.; Lemnosu; *SEG* III, 73, fr. b/c, 1.3 e segg., e v. Luria, S. — *Bemerkungen zu Aristot.* 'Αθην. Πολ. 1 — 16, *Raccolta G. Lombroso*, Milano 1925, p. 313 e seg.; Graham, A. J. — *The fifth-century cleruchy on Lemnos Historia* XII, 1 (1963), p. 127; Finley, M. I. — *Studies in land and credit in ancient Athens*, New Brunswick 1951, p. 200 n. 26.

o facevano parte di riforme agrarie generali[36]. Nella nostra città le leggi fondamentali esistevano da tempo: si trattava di incorporare nella loro provincia nuovi distretti del territorio. L'orbita giuridica del diritto successorio, una volta limitata alla zona dei lotti originali, si allarga dunque contemporaneamente all'estendersi della superficie suddivisa in lotti.

Dopo la legge sul pascolo, si passa ad un secondo provvedimento, col quale si assicura l'immunità di qualsiasi piantagione. Evidentemente, si tratta prima di tutto di coltivazioni di iniziativa privata intraprese in certe terre pubbliche, probabilmente periferiche, montagnose e boscose, nel cui sfruttamento agricolo lo Stato si interessava. E'ammissibile che la legge intendesse con ἄσυλος ἔστο il pieno riconoscimento dei diritti di proprietà sui terreni occupati e migliorati in quelle zone, e forse anche l'esenzione dalle tasse. Si è giustamente citato questo articolo della nostra legge come una delle più antiche testimonianze sull' ἐμφύτευσις[37]. Del resto, ci dice Aristotele che già in tempi antichi non esistevano, in molte città greche, limitazioni di sorta sull'acquisto di terre situate oltre una determinata distanza dal centro abitato[38]; e già nell'Odissea si fa cenno ad acquisti privati nell' ἐσχατιά, come p.es. il campo di Laerte che αὐτὸς κτεάτισσεν[39]. Ai tempi di Esiodo, le terre occupate dai nuovi venuti in zone collinose e periferiche potevano vendersi liberamente e dividersi fra gli eredi[40]; il diritto laconico distingueva, come è noto, i lotti originali (ἀρχαῖα μοῖρα), l'alienazione dei quali era severamente proibita, dalle altre terre situate oltre la valle dell' Eurota, che potevano essere acquistate e sfruttate liberamente dagli Spartiati, nonostante la generica censura morale che colpiva a Sparta qualsiasi traffico di immobili[41]. Anche la legge agraria della colonia di Corcyra Melaina non limitava l'occupazione e l'acquisto privato all'infuori del lotto originale, ereditario ed in parte inalienabile[42]. Eratostene riferiva che la città cipriota di Tamassos aveva a sua volta permesso, a chiunque lo desiderasse, il diboscamento delle zone selvose del territorio, riconoscendone l'acquisto privato con pieni diritti (γῆ ἰδιόκτητος) e concedendo agli acquirenti l'esenzione dalle tasse[43]. Dunque, la nota distinzione giuridica tra proprietà ereditaria (τὰ πατρῷα) ed acquisti privati (τὰ αὐτόκτητα), rifletteva probabilmente una primitiva

[36] V. Arist. *Pol.* 1265 B 13; 1266 B 14; 1274 B 2; 1319 A 13 ecc.

[37] Willetts, loc. cit.

[38] *Pol.* 1319 A 9.

[39] XXIV, 205 e segg.

[40] *Op. et Dies*, 37 e seg.; 341; 376 e seg. V. Fine, J. V. A. — *Horoi*, Hesperia *suppl.* IX, 1961, p. 178 n. 42.

[41] Heracl. Pont., II, 7; Plut. *Mor.* 238 E; Arist. *Pol.* 1270 A. 19. V. Busolt, *Griech. Staatsk.*, p. 634; Paret , L. — *Storia di Sparta arcaica*, F renze 1917, I, p. 197 e seg.

[42] V. n. 35.

[43] Strab. XIV, 6, 5.

differenziazione regionale fra la pianura centrale, divisa in lotti originali inalienabili e le nuove zone periferiche, aperte all'occupazione privata[44].

I due provvedimenti concernenti le terre pubbliche della città locrese possono sembrare in un certo senso contradditorie: il primo, infatti, annette il diritto di pascolo ai lotti inalienabili e ne fa un privilegio esclusivo dei proprietari terrieri; il secondo, invece, ammette ed incoraggia l'occupazione privata di terre pubbliche, e sembrerebbe una concessione favorevole all'iniziativa di tutti i residenti della città, incluso il *demos*. Evidentemente, una comunità agraria e tradizionale come quella locrese non aveva sufficienti ragioni di sospettare, sul principio del V⁰ sec., pericolosi sviluppi di grandi piantagioni o l'ascesa di una nuova classe di ricchi speculatori terrieri. Del resto, la *polis* greca in generale poco si preoccupava dell'arrichimento di una parte della popolazione fintantochè il possesso dei lotti inalienabili era assicurato: povertà e ricchezza sviluppatesi oltre il limite-base fissato dal lotto ereditario erano considerate fenomeni di valore secondario e tutt'al più censurabili moralmente. Una *polis* che fosse riuscita a mantenere inalterato il supposto numero originale dei lotti ereditari poteva quindi decantare l' ἰσότης in essa vigente e la copia dei suoi cittadini ed opliti, anche se profonde differenze sociali dovute ad attività economiche sviluppatesi all'infuori dei lotti ne dilaniassero il corpo civico[45].

3

L'ultimo brano della nostra epigrafe è la sanzione della legge agraria: αἰ μὲ πολέμοι ἀνανκαζομένοις δόξξαι ἀν|δράσιν *h*ενὶ κεκατὸν ἀριστίνδαν τõι πλέθει ἄνδρας δια|κατίος μεῖστον ἀξξιομάχος ἐπιϝοίκος ἐφάγεσθαι, *h*όστ||ις δὲ δαιθμὸν ἐνφέροι ἔ ψᾶφον διαφέροι ἐν πρεῖγαι ἐν πόλι ἔ|'ν ἀποκλεσίαι, ἔ στάσιν ποιέοι περὶ γαδαισίας, αὐτὸς μὲ|ν ϝερρέτο καὶ γενεὰ ἄματα πάντα, χρέματα δὲ δαμιευόσθον| καὶ ϝοικία κατασκαπτέσθο κὰτ τὸν ἀνδρεφονικὸν τετθμόν. ὅδε τετθμὸς ἰαρὸς ἔστο τõ 'Απόλλονος τõ Πυθίο κὰι τõν συνν||[άον. ἔμεν τõι τα]ῦτα παρβαίνοντι ἐξξόλειαν ἀυτõι καὶ γένεᾶι καὶ πα|μάτεσσιν, τõι δ' εὐσεβέοντι *h*ίλαος ἔσστο (ll. 7—16).

„Eccetto il caso che, per necessità belliche, i 101 distinti cittadini risolvano in maggioranza di introdurre almeno 200 nuovi coloni atti alle armi, — chiunque proponga o sostenga col voto una ridistribuzione (di terre) al senato della città[46] o all'assemblea, o chi faccia fazione intorno alla spartizione della terra, sarà cacciato in esilio perpetuo con la sua discendenza, i suoi beni saranno confisca-

[44] V. Beauchet, L. — *Hist. du droit privé de la rep. athénienne*, Paris 1897, III, p. 23 e seg. V. gli "αὐτόκτητα χωρία" nel testamento di Epicteta, *SGDI* n⁰ 4706, col. I, 1.32.

[45] V. specialmente Plut. *Ag.* V, 1 e la trattazione aristotelica sull'ἰσότης τῆς οὐσίας in *Pol.* 1266 A e segg.

[46] Pappadakis, p. 137: ἔ 'ν πόλι, interpretato come il luogo ove il senato teneva di regola le sedute, mentre l'assemblea poteva convocarsi fuori di città dato il suo carattere militare. Wilamowitz traduceva: „im Staate", e ἀποκλεσία = „im Ausschuss". Buck: „in the assembly" e „in the committee". Per l'interpretazione del Chatzis, v. n. 10.

ti e la sua casa distrutta secondo la legge sugli omicidi. La presente legge sarà sacra ad Apollo Pizio ed agli (dei) venerati nel suo tempio. Giunga l'estrema rovina sul trasgressore di queste (leggi), sulla sua discendenza e proprietà; sia invece di propizio per il riverente".

Lo scopo della formula di ratifica nei decreti greci è, come si sa, quello di difendere l'esecuzione della legge da eventuali propositi di trasgressione o sovvertimento. Poichè il nostro decreto consisteva nell'autorizzazione legale di una distribuzione agraria, l'intento della sanzione era quello di confermare il carattere definitivo di quella distribuzione e di assicurarne la continuità in perpetuo, prescribendo la pena massima per chiunque si proponesse di contestarne la legalità. Ecco dunque il γῆς ἀναδασμός severamente vietato ed esecrato sotto qualsiasi forma. Ma la regola ha un'eccenzione: nel caso che il consiglio dei 101 si risolva favorevolmente per l'introduzione di almeno 200 nuovi coloni[47], un ἀναδασμός potrà essere legalmente giustificato. Sembra dunque, che per la sistemazione di un minore numero di coloni non ci sarebbe stato bisogno di intaccare i lotti recentemente creati: la città avrebbe potuto ancora assegnare alcune terre nella riserva pubblica che rimaneva. Per 200 o più coloni ciò non sarebbe bastato, mentre sarebbe allora necessario ridistribuire i distretti contemplati dalla legge. La sanzione garantisce quindi, da un lato, i diritti dei beneficiari dell'assegnazione contro qualsiasi proposito sovversivo, ma d'altra parte conferma la potestà suprema ed esclusiva dello Stato di alterare in determinate condizioni l'assegnazione stessa.

Nulla si dice nella formula di ratifica di regole o limiti riguardanti l'eventuale ridistribuzione: all momento della promulgazione del decreto lo Stato si era quindi limitato a riservarsi in via di principio il diritto di promuovere un ἀναδασμός. Ma in seguito sembra che si sentisse il bisogno di precisare alcune regole, forse quando il progetto di introdurre nuovi coloni si fece più concreto: è a questo scopo che, secondo noi, si aggiunse un'appendice nel retro del bronzo e dopo la formula finale della legge. Ed ecco il testo: ἁ δὲ γ[ᾶ τὸ μὲν ἔμισον]|τῶν ὑπαπροσθι(δ)ίον, τὸ δ' ἔμισον τῶν ἐπιϝοίκον ἔστο·| τὸς κοίλος μόρος διαδόντο· ἀλλαγὰ δὲ βέβαιο|ς ἔστο, ἀλαζέσθο δὲ ἀντὶ τῶ ἄρχο (ll. 18–20). „(La metà della terra) sarà dei proprietari precedenti, l'altra metà dei nuovi coloni. I lotti della valle di divideranno. Lo scambio sarà valido, ma si cambierà in presenza del magistrato".

Si tratterebbe dunque di un'aggiunta alla prima frase della formula di ratifica, e si riferirebbe all'eventuale ridistribuzione connessa con una futura introduzione di almeno 200 coloni, e non all' ἀνδαιθμός ormai eseguito — come già ebbimo a sottolineare. Cosi interpretata, l'appendice conserva il proprio

[47] ἐπίϝοικος = ἔποικος è appunto un colono inviato in una colonia per rincalzo: Plat. *Leg.* 742 A; Arist. *Pol.* 1303 A 27; Schol. Thuc. II, 27; Ditt. *Syll*³. 67, 1.26; 28; T o d, M. N. — *A selection of Greek historical inscriptions*, Oxford 1946, 8, I, p. 90; nº 60; II, p. 287; E h r e n b e r g, V., *CPh.* XLVII (1952), p. 152.

giusto valore di aggiunta complementaria ad uno degli articoli della legge. E'probabile che 200 circa fossero stati i beneficiari della recente assegnazione, in modo che col dimezzare ogni lotto si avrebbe potuto accogliere un numero uguale di coloni; ma essendo forse il numero degli eventuali candidati anche maggiore, si dovette aggiungere uno speciale provvedimento per la distribuzione dei „lotti della valle" — cioè il dimezzamento dei lotti situati in un quinto distretto, forse anch'essi di recente creazione. Nuovi coloni ed antichi proprietari potranno infine, con l'assenso del magistrato, scambiarsi reciprocamente i lotti dimezzati finchè si siano stabiliti i migliori rapporti fra i confinanti.

Per meglio comprendere queste stipulazioni concernenti un futuro e parziale ἀναδασμός in certi distretti del territorio col sistema del dimezzamento dei lotti esistenti, crediamo non sia del tutto inutile esporre brevemente i diversi modi di assegnazione agraria applicabili nelle città greche per la sistemazione di nuovi coloni. Prima di tutto, è bene ricordare che il γῆς ἀναδασμός è ovunque proibito in Grecia: esso è considerato un'azione sovversiva ed è di regola solennemente condannato in leggi, trattati internazionali e giuramenti civici, al pari di altri procedimenti, quali l'annullamento dei debiti, l'illegale espropriazione di beni e la manumissione in massa di schiavi[48]. In modo particolare si condanna il γῆς ἀναδασμός in formule di ratifica concludenti leggi agrarie promulgate immediatamente dopo una distribuzione primaria di terre, specie alla fondazione di una nuova colonia: un chiaro esempio lo abbiamo, oltre al nostro bronzo, nell'iscrizione di Corcyra Melaina, ove i magistrati sono fatti responsabili sotto giuramento affinchè la spartizione effettuata legalmente al momento della fondazione non venga in qualsiasi modo alterata (Ditt. Syll³. 47, 1, ll e segg.: τ[ὰς δὲ ἀρχὰς ὀμνύναι μηδέποτε] τὰν πόλιν μηδὲ τὰν χώραν ἄνδαιτον ποή[σεσθαι μηδαμῶς])[49]. Qui la condanna del γῆς ἀναδασμός ha evidentemente il medesimo scopo a cui tendevano i divieti concernenti l'alienazione dei lotti creati, cioè quello di conservare intatta ed in perpetuo la distribuzione attuale.

Sembra però che in molte città si considerassero legittime quelle alterazioni della spartizione attuale dovute, in certe condizioni, all'introduzione di nuovi coloni e deliberate costituzionalmente dagli organi competenti. Erano questi naturalmente casi di emergenza: una città colpita da improvvisa carenza di cittadini (ὀλιγανδρία)[50] — e poche furono le *poleis* greche che si salvarono da

[48] Dem. XXIV, 149; *BCH* L (1926), p. 17, col. VII, 1.5 e seg.; Ditt. *Syll.*³ 526, 1.22 e segg.; Dem. XVII, 15; Plat. *Leg.* III, 684 E; Dio Chrys. XXXI, 70, ecc.

[49] V. anche le sanzioni dei decreti di Brea (Ditt. *Syll.*³ 67, 1.20 e segg.) e Naupatto (*ibid.* 47, 1. 38 e segg.), il cui scopo è similmente quello di ratificare una distribuzione coloniaria. V. inoltre Plat. *Leg.* V, 741C-D e VIII, 842 E e segg. E' interessante notare che nelle sanzioni di leggi agrarie concernenti distribuzioni primarie si condanna solo il γῆς ἀναδασμός, senza alcuna menzione di altri procedimenti sovversivi.

[50] L'ὀλιγανδρία non è una semplice spopolazione nel puro senso demografico della parola, ma unicamente la carenza di cittadini atti alle armi, la ἔνδεια γνησίων πολιτῶν di Aristotele (*Pol.* 1278 A 31; e v. anche 1327 B 7, ecc.).

questo flagello — aveva immediato bisogno di rinforzo o complemento (ἀναπλήρωσις)[51] per rinvigorire il corpo civico, ferito dalle guerre o lotte interne, o per prepararlo a nuovi sviluppi. Non mancano esempi di nuove colonie che sin dal momento della fondazione prevedevano un futuro rincalzo di coloni[52]; ma nella maggior parte dei casi la necessità di un' ἀναπλήρωσις si faceva sentire improvvisamente: la città era allora costretta a cercare candidati da iscriversi come nuovi cittadini (πολιτογραφία), doveva entrare in trattative con altre città o con gruppi di coloni già organizzati, e far propaganda promettendo condizioni vantaggiose di alloggio, terre e diritti civili. Il problema agrario era in trattative del genere uno dei più importanti, sia per ragioni economiche, sia per il fatto che in moltissimi stati greci i pieni diritti di cittadinanza erano il privilegio esclusivo dei proprietari terrieri[53], e sia perchè praticamente soltanto un possidente avrebbe potuto adempiere ai doveri fiscali, militari a civili imposti dalla città.

Parte del trattato concluso tra la città e i nuovi coloni erano le regole ed i principi secondo i quali doveva effettuarsi l'assegnazione agraria a favore dei nuovi concittadini. Varie erano queste regole, ed in ogni singolo caso si determinavano in ultima analisi in base al numero dei coloni, alle condizioni particolari del territorio ed al raffronto delle esigenze dei coloni con gli interessi dei possidenti attuali E' logico supporre che, nei limiti delle possibilità, la città cercasse di sistemare i nuovi venuti nella riserva di terre pubbliche, spesso nella periferia del territorio, evitando in questo modo qualsiasi ingerenza nella zona occupata dagli attuali cittadini. Un testo antico riferisce infatti che i fondatori di Cirene avrebbero destinato a futuri coloni la riserva di γᾶ ἀδέσποτος, ove appunto dovevano poi assegnarsi i lotti per accogliere il grande rincalzo sotto Batto II[54]. Anche i fondatori di Corcyra Melaina promettevano ai successivi coloni (τοὺς ἐφέρποντας) quattro e mezzo *plethra* nella ἀδιαίρετος (γᾶ) ed aree edificabili vacanti entro le cinta[55]. Sibari accoglieva nel 446 un gruppo

[51] Con ἀναπληρόω si intende sia il complemento utile a colmare un vuoto (p. es. Thuc. II, 28; Dem. XIV, 16; XXVII, 13; Arist. *Pol.* 1318 B 22; Plut. *Ag.* VI, 1; VIII, 1; Cleom. XI, 2; ecc.) sia l'aggiunta a scopo di allargamento (v. specialmente il termine di πλήρωμα τῆς πόλεως: Plat. Rep. 371 E; Arist. Pol. 1267 B 15; 1291 A 17).

[52] *SEG* IX, 3, 1.31 e seg. (Cirene); Ditt. *Syll.*³ 141, 1. 9 e segg. (Corcyra Melaina), ove il numero dei futuri coloni era conosciuto e potevasi quindi fissare la dimensione dei lotti destinati ad essi. Cp. Liv. XXXV, 9 sulla distribuzione dell'*ager Thurinus* nel 193.

[53] Szanto, E. — *Das griech. Bürgerrecht*, Freiburg 1892, p. 8 e segg.; Clerc, *op. cit.*, p. 78 e seg.; Guiraud, P. — *La propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine*, Paris 1893, p. 146 e segg.; Beauchet, op. cit. III, p. 87 e segg.; Paoli, U. E. — *Studi di diritto attico*, Firenze 1950, p. 202 e seg.

[54] *SEG* IX, 3, 1.31 e segg.; Hdt. IV, 159.

[55] V. n. 52. Chiarissima è in questa iscrizione la distinzione fra la (γῆ) ἐξαίρετος, divisa in lotti, in parte inalienabili, assegnati ai fondatori della colonia, e la (γῆ) ἀδιαίρετος destinata ai successivi coloni.

di coloni organizzato da Atene, ai quali si assegnarono lotti in lontane zone periferiche[56]. Timoleonte, liberata Siracusa nel 344, organizzava una gran propaganda in Grecia per una nuova colonizzazione della città dissanguata, promettendo terre ἐπ' ἴσοις καὶ δικαίοις: i nuovi venuti dovettero però contentarsi di piccoli lotti nella γῆ ἀδιαίρετος e in quelle parti del territorio devastate dalle guerre[57]. Questo sistema era naturalmente assai vantaggioso per la città accogliente, e specie per i possidenti terrieri; esso però gettava il seme di future discordie fra vecchi e nuovi cittadini, essendo gli ultimi sfavoriti apertamente a causa della distanza delle loro terre dal centro, la loro inferiore qualità e l'attiguità di territori stranieri e forse anche nemici[58]. Niente di strano quindi se in città come Cirene, Sibari o Siracusa scoppiarono sanguinose lotte civili fra le due categorie dei cittadini per una ridistribuzione totale del territorio ed una equiparazione dei diritti civili[59].

In altri casi si risolveva di introdurre i nuovi cittadini in lotti precedentemente occupati ma attualmente vacanti. Ogni città aveva i suoi "οἶκοι ἔρημοι", case e lotti cioè il cui titolare era morto senza lasciare nessun discendente legale diretto, naturale o ascitizio[60]. In tempi normali, queste "case deserte" — dopo un certo tempo durante il quale lo Stato ne assicurava la custodia[61] — trovavano di regola un nuovo titolare: qualcuno si faceva riconoscere come figlio adottivo, o lo si introduceva nel lotto vacante per adozione postuma, o infine qualche prossimo parente si faceva aggiudicare l'eredità dal tribunale. Ma in situazioni di emergenza — in casi cioè di improvvisa e gravissima ὀλιγανδρία — lo Stato non poteva permettersi il lusso di affidare il còmpito di rinnuovare le numerose case deserte all'iniziativa dei privati interessati: bisognava agire prontamente ed introdurre senza indugio nuovi cittadini, riconoscendoli

[56] Diod. XII, 10, 3-4; 11, 1; v. anche Arist. *Pol.* 1303 A 31. Si tratta qui del complemento di Sibari, e non della fondazione di Turi, avvenuta tre anni dopo: v. Giannelli, G. — *La colonia panellenica di Turi*, *Scritti Ramorino*, Milano 1927, p. 515 e segg.; Ehrenberg, V. — *The foundation of Thurii*, *AJPh* LXIX (1948), p. 149 e segg.; Ciaceri, *op. cit.* II, p. 348; Busolt, *Gr. Staatsk.*, p. 523 n. 3.

[57] Diod. XVI, 82, 5–6; Plut. *Tim.* XXIII, 2–4; Nepos, *Tim.* III, 1.

[58] E' per evitare queste inconvenienze che Platone (*Leg.* V, 745 C) e Aristotele (*Pol.* 1330 A 16) proponevano l'assegnazione di due porzioni componenti un lotto ad ogni cittadino, una vicina alla città (πρὸς τῇ πόλει) e l'altra in periferia (πρὸς τοῖς ἐσχάτοις).

[59] Cirene: v. Chamoux, *op. cit.*, sui περίοικοι (p. 221 e segg.) in rapporto alla riforma civica di Demonax (p. 139 e segg.) e alla ridistribuzione di terre di Arcesilao III (Hdt. IV, 163, 1), p. 148. Per Sibari: Diod. XII, 11, 1–2. A Siracusa, la tirannide di Agatocle (che col padre aveva avuto la cittadinanza durante la πολιτογραφία di Timoleonte, Diod, XIX, 2, 8; cp. Pol. XII, 15, 6) portò all'assegnazione di lotti a favore dei poveri (Diod. XIX, 9, 5) — cioè, in gran parte, dei nuovi cittadini stabilitisi a Siracusa dopo il 344 — mentre gli antichi Siracusani venivano espropriati. V. inoltre gli esempi citati da Aristotele, *Pol.* 1303 A 25.

[60] V. il mio studio: *L' οἶκος ἔρημος nel diritto successorio attico*, *Archivio Giuridico* VI s., XXVIII (1960), p. 7 segg.

[61] Dem. XLIII, 75; Is. VII, 30. V. Wyse, W.—*The speeches of Isaeus*, Cambridge 1904, p. 576.

immediatamente come titolari degli οἶκοι loro assegnati, anche in presenza di discendenti diretti minorenni o incapaci. Si trattava in un certo senso di confiscare "la terra dei morti" (δημεύειν τὰς οὐσίας τῶν τελευτώντων) per ridistribuirla ai nuovi cittadini: è questo un procedimento che faceva inorridire l'autore della *Rhetorica ad Alexandrum*, che lo condanna infatti alla pari del γῆς ἀναδασμός[62], ma che ciò nonostante fu messo in opera in casi estremi. Così, quando nel 494 Argo fu sconfitta da Cleomene ed un enorme numero di cittadini cadde sul campo, non si trovò miglior rimedio per riparare alla carenza dei cittadini (ἐπανορθούμενοι δὲ τὴν ὀλιγανδρίαν) che quello di liberare i migliori Gimneti per introdurli nelle case deserte in qualità di nuovi capi degli οἶκοι vacanti, titolari dei lotti e mariti delle vedove[63], colmando così il vuoto che si era formato nel corpo civico e nel territorio distribuito. Con questo espediente, che sembra fosse praticato largamente da tiranni[64], non si intaccavano i lotti occupati da attuali possidenti. I nuovi cittadini, però, si trovavano da un lato ad essere padroni di lotti sparsi a caso in varie parti del territorio in base di uguaglianza con gli altri, ma d'altra parte la loro posizione legale in quelle case ove vivessero discendenti legittimi era piuttosto equivoca: questi ultimi, infatti, appena giunta la maturità civile, potevano sempre far valere i loro diritti e riuscire a spossessare gli intrusi — come realmente accadde ai Gimneti naturalizzati ad Argo[65].

Questi due primi modi di assegnazione agraria a nuovi coloni erano applicabili quando il numero dei nuovi cittadini fosse assai limitato e convenienti le condizioni del territorio. Per la nostra città locrese il limite era 200: un maggior numero richiederebbe quindi vie più radicali per effettuare un'assegnazione agraria. Eccoci dunque davanti ad un terzo metodo: quello cioè di ridistribuire una parte del territorio col sistema di dimezzamento o tripartizione dei lotti. Abbiamo notizie di simili ridistribuzioni parziali in alcune città del IV⁰ e III⁰ sec.: Mitilene deliberava nel 333 il rimpatrio degli esuli, ai quali dovevasi restituire la metà delle terre e case confiscate loro e ridistribuite poi fra i cittadini[66]. Similmente si decretava nel 324 a Mitilene stessa, a Tegea e forse anche altrove in seguito al ritorno degli esuli imposto da Alessandro Magno[67]. La restituzione

[62] V. Wyse, *loc. cit.*

[63] Hdt. VI, 83; Paus. II, 20, 7; Plut. *Mor.* 246 A; Arist. *Pol.* 1303 A 6, e forse anche Diod. X, 26. V. De Sanctis, G. — *Argo e i Gimneti* (*Saggi di storia antica e di Archeologia*, Roma 1910), p. 235 e segg.

[64] V. p. es. Dion. Hal. *Ant. Rom.* VII, 8, 4; 9, 1 e seg.; Strab. V, 4, 4; Diod. XII, 76; XIV, 9, 9; Iust. XVI, 5, 2–3; Athen. XI, 509 B; Pol. XII, 6, 3; XVI, 13, 1; Diod. XVI, 66, 5; ecc.

[65] V. Luria, S. — *Frauenpatriotismus und Sklavenemanzipation in Argos*, *Klio* XXVI (1933), p. 214 e segg.

[66] Arr. *Anab.* II, 1, 4.

[67] Ditt. *OGIS*, 2, 1.5 e segg.; *Syll.*³ 306, 1.9 e segg. V. Plassart, *A.—Règlement tégéate concernant le retour des bannis à Tégée en 324 av. J. C.*, *BCH* XXXVIII (1914), p. 136 e segg.

di un terzo delle terre confiscate agli esuli di Megalopoli fu invece oggetto di gravi dissensi fra i rimpatriati ed i possidenti terrieri di quella città dopo il 222[68]. In simili casi, i proprietari attuali dovevano evacuare solo una parte delle terre assegnate loro in nuove zone, anteriormente indivise (com'è infatti il caso della citta locrese), o confiscate ai cittadini esiliati e proscritti.

Un quarto ed ultimo modo di assegnazione agraria dovuta all'introduzione di nuovi coloni consisteva nella ridistribuzione totale *ex novo* dell'intero territorio della città, nuovamente limitato e diviso in un nuovo numero di „lotti originali" da assegnarsi indistintamente a sorte (κατακληρουχῆναι) a tutti i membri del nuovo corpo civico, riorganizzato dopo l'introduzione di nuovi membri. Si tratta ora di un ἀναδασμός totale, eseguito dopo l'annullamento della preesistente spartizione; la vecchia cinta e le costruzioni esistenti vengono rase al suolo, e si procede ad una seconda fondazione della *polis*: in un certo senso, quindi, un ἀναδασμός totale non è che una ripetizione dell'atto di distribuzione primaria effettuata al momento della fondazione. Per citare alcuni esempi[69], ricorderemo che quando Gierone „completava" (πληρώσας) nel 475 il corpo civico di Catana fino al numero di 10.000 membri, dovette ricostituire il territorio della città rinnovata annettendo zone limitrofe per poi ridistribuirlo completamente; ciò fatto, la città era come fondata una seconda volta, prendeva da quel momento un nuovo nome (Aitna) e venerava Gierone come il suo secondo κτιστής[70]. Simili ridistribuzioni totali risultanti da un esteso allargamento del corpo civico si ebbero probabilmente in molte città siciliane nel 464[71], a Potidaea nel 429[72], a Trachis nel 426 (che prese allora il nome di Heraclea Trachinia)[73] e se ne progettò una anche a Leontini nel 422[74]. Molte fondazioni ellenistiche non erano poi altro che enormi ἀναπληρώσεις, che esigevano appunto una completa riorganizzazione del corpo civico e del territorio[75]. Quando infine Agide IV proponeva nel 243 una grande ἀναπλήρωσις per organizzare un nuovo corpo di 4500 spartiati, con un corrispondente ἀναδασμός totale del territorio laconico, difficilmente poteva considerarsi un novatore: egli infatti si rifaceva proprio a quell'unico tipo di ridistribuzioni che era stato sempre ammesso se

[68] Pol. V, 93, 6–7. V. altri possibili esempi di evacuazione parziale a favore di nuovi venuti: Lib. argum. in Dem. V.I, 2; *SEG* XI, 1107, l. 5 e segg.; per l'area edificabile, v. il rescritto di Antigono alla città di Teos, Ditt. *Syll.*³ 344, l. 9 e segg.

[69] Tralasciamo gli antichissimi esempi da Pausania (II, 13, 1; V, 4, 2; IV, 3, 6), ove Dori e Etoli furono introdotti ἐπὶ ἀναδασμῷ γῆς: nulla si puo dedurre sul metodo di assegnazione scelto in questi casi semileggendari.

[70] Diod. XI, 49, 1–2; Pind. *Pyth.* III, 121.

[71] Diod. XI, 76, 5–6; 86, 3.

[72] Thuc. II, 70, 4; Diod. XII, 46, 7; T o d, *op. cit.* n⁰60 con v. II, p. 142.

[73] Thuc. III, 92, 5–6.

[74] Thuc. V, 4, 2.

[75] V. T s c h e r i k o w e r, V. — *Die hellenistischen Städtegründungen von Alexander dem Grossen bis auf die Römerzeit*, Leipzig 1927, p. 115 e segg.

decretato dalle autorità competenti, e che molti re ellenisti del suo tempo avevano scelto, ottenendo con esso non la fama di sovvertitori o tiranni, ma quella di grandi fondatori di città.

Quattro sono dunque i modi fondamentali di assegnazione agraria per l'introduzione di nuovi coloni: assegnazione di zone indivise nella periferia del territorio, assegnazione di lotti vacanti, divisione di lotti esistenti in parte del territorio e ridistribuzione totale *ex novo*. Il metodo scelto dalla nostra città locrese, come eventualmente applicabile per sistemare 200 o più coloni, sarebbe dunque del terzo tipo; gli attuali cittadini rimarrebbero proprietari dei lotti originali e della metà dei nuovi lotti di recente assegnazione nei distretti contemplati dalla legge. La loro posizione sarebbe certo migliore di quella dei nuovi coloni, che si troverebbero relegati nei mezzi lotti evacuati per loro in quei distretti, che non erano certo fra i più favorevoli.

In conclusione, riassumiamo brevemente la nostra interpretazione dell'epigrafe analizzata in questo studio: una *polis* della Locride Occidentale decretava, sul principio del V⁰ sec., l'assegnazione di lotti da crearsi in quattro distretti di terre pubbliche. Si promulgava in seguito una legge agraria, secondo la quale i beneficiari dell'assegnazione, già proprietari dei relativi „lotti originali" nella piana centrale del territorio, godrebbero anche del diritto di pascolo nelle praterie pubbliche. Lotti e diritto di pascolo sarebbero governati dal diritto successorio vigente in modo da assicurarne l'inalienabilità e la successione diretta da padre in figlio. Si assicurava inoltre l'immunità per qualsiasi coltivazione di iniziativa privata in terre indivise. La distribuzione effettuata veniva finalmente ratificata solennemente, condannando severamente qualsiasi proposito di alterazione, ma considerando un'unica possibilità legale di futuri cambiamenti nell'attuale spartizione il caso di un'autorizzata risoluzione favorevole all'introduzione di almeno 200 nuovi coloni. Un'apposita appendice definiva le regole fondamentali di un'eventuale ridistribuzione dei distretti contemplati dalla legge, e in primo luogo si statuiva il dimezzamento dei lotti creati in quei distretti.

[Jerusalem, The Hebrew University] *David Asheri*